

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5591 del 19/11/2020
Oggetto	RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTENASO(BO) TITOLARE: DITTA MENGOLI VALTER CODICE PRATICA N. BO03A0111/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5692 del 16/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTENASO (BO)

TITOLARE: DITTA MENGOLI VALTER

CODICE PRATICA N. BO03A0111/07RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

viste le istanze presentate dalla ditta individuale **MENGOLI VALTER**, CF/P.IVA: MNGVTR57M28A944J/02328151200, con sede legale in comune di Castenaso (BO), Via Carlina n. 10/2:

- di **rinnovo** della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta alla medesima ditta con Determinazione n. 5216 del 02/05/2007, per uso irrigazione agricola, con una portata massima di 6 l/s per un volume massimo di 6000 mc/a dal pozzo profondo 90 m, ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 216 (ex 22), qui denominato **Pozzo 1**; assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna con

Prot. n. PG/2006/1072453 del 19/12/2006 (**pratica BO03A0111/07RN01**);

- di **rinnovo** con cambio di titolarità della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta a Mengoli Guido con Determinazione n. 5216 del 02/05/2007, per uso irrigazione agricola, con una portata massima di 8 l/s per un volume massimo di 8640 mc/a dal pozzo profondo 30 m, ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 216 (ex 22 e ex 17), qui denominato **Pozzo 2**; assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2007/319894 del 14/12/2007 (**pratica BO01A3093/07RN01**);

richiamata la Determinazione n. 1127 del 09/03/2020 con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione di un nuovo pozzo, in sostituzione del Pozzo 1 esistente, non più utilizzabile, come **variante non sostanziale** alla concessione in corso di rinnovo - pratica BO03A0111/07RN01;

vista la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/81896 del 08/06/2020 dalla quale si evince:

- che il nuovo pozzo 1 è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 41 mappale 216, nel punto di coordinate UTM RER X:697556 Y:929020, fino ad una profondità di 90 m con un diametro di perforo di 380 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione cieca in PVC di 250 mm di diametro, con un solo tratto filtrante, microfessurato (slot 1,5 mm) da 65,4 a 81,4 m di profondità, in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie prevalenti, contenente una falda con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -12,05/-21,68 m alla portata massima di 11 l/s m in data 18/05/2020; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 63,5 mm, immersa alla profondità di 44 m, con portata massima di 10 l/s;

- che il vecchio pozzo 1, sostituito, è stato chiuso definitivamente con riempimento e cementazione della colonna;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/64494 del 04/05/2020, con la quale la ditta richiedente **MENGOLI VALTER ha chiesto** di unificare le due

concessioni da rinnovare in **una unica concessione da due pozzi** (Pozzo 1 e Pozzo 2) con una portata massima complessiva di 18 l/s per complessivi 12000 mc/a per l'irrigazione: di circa 15 ha di terreni a orticole in campo aperto, con impianto irriguo a rotolone e getto (a pioggia); 0,334 ha di terreni a orticole in serra e 0,2 ha di terreni a vigneto con impianto irriguo a goccia, per un periodo di circa 120 giorni a stagione, da aprile a settembre, previo accumulo delle acque derivate in un vaso posto sullo stesso sedime aziendale sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 182;

considerato che le tutte le istanze presentate sono istruite nell'ambito dell'unico procedimento di rinnovo con varianti sostanziali BO03A0111/07RN01, assoggettato al procedimento di nuova concessione con procedura ordinaria, previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

ritenuto pertanto che il procedimento di rinnovo BO01A3093/07RN01 possa essere archiviato perché ricompreso in quello BO03A0111/07RN01;

considerato che i 2 pozzi non sono ubicati all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 240 del 08/07/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2020/66628 del 06/05/2020, all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere favorevole al prelievo di acque sotterranee rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, assunto agli atti con Prot. n. PG/2020/86215 del 16/06/2020;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione esercitata mediante** entrambi i pozzi (Pozzo 1 e Pozzo 2):

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena Idice - confinato superiore codice 0470ER DQ2 CCS*; caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; soggiacenza piezometrica minore di 10 m dal p.c. e trend positivo (2002-2012); subsidenza con velocità costante -2,5/0 mm/a nel periodo 2006-2011 e nel periodo 2011-2016;

2. **non comporta un rischio ambientale (attrazione) per il corpo idrico d'interesse**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

ritenuto che, stante i valori di soggiacenza piezometrica misurati nel nuovo pozzo (soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -12,05/-21,68 m alla portata massima di 11 l/s m in data 18/05/20209), superiori a quelli di pianificazione, sia opportuno procedere al monitoraggio dei livelli piezometrici per verificare un eventuale trend negativo in atto;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione unica da due pozzi (Pozzo 1 e Pozzo 2), con una portata massima complessiva di 18 l/s per complessivi 12000 mc/a, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel relativo allegato, tra cui quella di porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e il monitoraggio manuale dei livelli piezometrici nei pozzi di prelievo;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 164,00 per la domanda di rinnovo della concessione pratica B003A0111/07RN01; di € 164,00 per la domanda di rinnovo della concessione pratica B001A3093/07RN01;

- del canone di concessione 2020 fissato in € 49,11= per l'anno 2020, di cui è dovuto l'importo di € 8,19 per 2 ratei

mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 146,70, in aggiunta agli importi già versati di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B003A0111 e di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B001A3093, per un totale dovuto di € 250,00;

verificato che il concessionario ha versato i canoni di concessione pregressi 2015-2020 (di cui 10 ratei mensili per il canone 2020):

- per la concessione pratica **B003A0111/07RN01**, pari ad un importo complessivo di € 163,28, più € 1,14 di interessi legali maturati;

- per la concessione pratica **B001A3093/07RN01** pari ad un importo complessivo di € 204,29 più € 6,33 di interessi legali maturati;

dato atto che, per quanto riguarda la concessione pratica B003A0111/07RN01, in aggiunta ai canoni 2015-2020, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 106,55, e che tale importo è stato utilizzato a credito per il pagamento dei canoni 2015-2020 e dei relativi interessi legali della concessione pratica B001A3093/07RN01; per la quale è stato versato l'importo residuale di € 104,07;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario (agli atti al Prot. n. PG/2020/165439 del 16/11/2020);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta individuale MENGOLI VALTER, CF/P.IVA: MNGVTR57M28A944J/02328151200, con sede legale in comune di Castenaso (BO), Via Carlina n. 10/2, il **rinnovo** della concessione preferenziale al prelievo di acque

pubbliche sotterranee, riconosciuta alla medesima con Determinazione n. 5216 del 02/05/2017 (pratica BO03A0111/07RN01), con le seguenti varianti:

- **dal nuovo Pozzo 1** realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 41 mappale 216, nel punto di coordinate UTM RER X:697556 Y:929020, in sostituzione del vecchio Pozzo 1, non più utilizzabile (tombato, vedi punto 12 successivo), come da Determinazione n. 1127 del 09/03/2020 di variante non sostanziale di concessione;

- **dal Pozzo 2** ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 216 nel punto di coordinate UTM RER X:697607 Y:928992, già oggetto della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta a Mengoli Guido con Determinazione n. 5216 del 02/05/2017, richiesta a rinnovo dal concessionario con domanda assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2007/319894 del 14/12/2007 (**pratica BO01A3093/07RN01**);

- con una portata massima di 10 l/s dal Pozzo 1 e di 8 l/s dal Pozzo 2 e per un volume massimo di 12.000 mc/a come somma dei prelievi effettuati da entrambi i pozzi, ad uso *irrigazione agricola*,

alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

e) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 49,11=, di cui è dovuto l'importo di € 8,19 per 2 ratei mensili di validità della concessione nell'anno corrente di rilascio; importo **versato** anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 1018766509 a favore di: Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,**

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di dare atto il concessionario ha versato i canoni di concessione pregressi 2015-2020 (di cui 10 ratei mensili per il canone 2020) pari ad un importo complessivo di € 163,28 più € 1,14 di interessi legali maturati per la concessione pratica B003A0111/07RN01 e di € 204,29 più € 6,33 di interessi legali maturati per la concessione pratica B001A3093/07RN01;

7) di dare atto che, per quanto riguarda la concessione pratica B003A0111/07RN01, in aggiunta ai canoni 2015-2020, è stato corrisposto un importo aggiuntivo di € 106,55, e che tale importo è stato utilizzato a credito per il pagamento dei canoni 2015-2020 e dei relativi interessi della concessione pratica B001A3093/07RN01; per la quale è stato versato l'importo residuale di € 104,07;

8) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di portare il deposito cauzionale di € 51,65 versato a garanzia della concessione pratica B001A3093 a garanzia della presente concessione pratica B001A0111/07RN01;

10) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, fissato in € 250,00, ha necessitato di adeguamento degli importi originariamente versati di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B003A0111 e di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B001A3093, in ragione degli

aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata LR 2/2015, per un **importo aggiuntivo di € 146,70**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

11) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

12) di dare atto che il vecchio Pozzo 1 sostituito dal nuovo Pozzo 1 è stato chiuso, come da Determinazione n. 1127 del 09/03/2020;

13) di archiviare la domanda del concessionario assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. PG/2007/319894 del 14/12/2007 di rinnovo della concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta a Mengoli Guido con Determinazione n. 5216 del 02/05/2017 pratica BO01A3093/07RN01, perché ricompresa nel presente procedimento di rinnovo pratica BO01A0111/07RN01;

14) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

15) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

16) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

17) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

18) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

19) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta MENGOLI VALTER, CF/P.IVA: MNGVTR57M28A944J/02328151200, con sede legale in comune di Castenaso (BO), Via Carlina n. 10/2

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Zena Idice - confinato superiore codice 0470ER DQ2 CCS*, **dal Pozzo 1** realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Castenaso (BO) al Foglio 41 mappale 216, nel punto di coordinate UTM RER X:697556 Y:929020 e **dal Pozzo 2** ubicato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 216 nel punto di coordinate UTM RER X:697607 Y:928992, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo 1 è stato: - **perforato** fino ad una profondità di 90 m con un diametro di perforo di 380 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione cieca in PVC di 250 mm di diametro, con un solo tratto filtrante, microfessurato (slot 1,5 mm) da 65,4 a 81,4 m di profondità, in corrispondenza di uno strato di ghiaie e sabbie prevalenti, contenente una falda con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -12,05/-21,68 m alla portata massima di 11 l/s m in data 18/05/2020; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza, con diametro tubo di mandata di 63,5 mm, immersa alla profondità di 44 m, con portata massima di 10 l/s.

Il Pozzo 2 è: - **realizzato** con una colonna di captazione in ferro di 160 mm di diametro, profonda 30 m; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza, con portata massima di 8 l/s.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 10 l/s dal Pozzo 1 e di 8 l/s dal Pozzo 2 e per un volume massimo di 12.000 mc/a come somma dei prelievi effettuati da entrambi i pozzi;

D) la risorsa è utilizzata per per l'irrigazione di circa 15 ha di terreni a orticole in campo aperto con impianto irriguo a rotolone e getto (a pioggia); 0,334 ha di terreni a orticole in serra e 0,2 ha di terreni a vigneto con impianto

irriguo a goccia, per un periodo di circa 120 giorni a stagione, da aprile a settembre, previo accumulo delle acque derivate in un invaso posto sullo stesso sedime aziendale sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Castenaso al Foglio 41 mappale 182. Tale uso è assimilabile a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

per quanto riguarda i pozzi:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo di ogni pozzo;**
- effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo**, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di marzo/aprile, l'altra in quella di ottobre/novembre, prima e dopo la stagione irrigua;

e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

per quanto riguarda l'invaso di accumulo:

- provvedere alla installazione di un tubo sfioratore di diametro in grado di smaltire un evento di pioggia

intenso ad invaso pieno, ed in posizione tale da garantire un idoneo franco di sicurezza;

- provvedere alla recinzione dell'invaso al fine di impedirne l'accesso e cadute accidentali.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle

amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la

decadenza della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della

concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Mengoli Valter, titolare della omonima ditta individuale CF/P.IVA: MNGVTR57M28A944J/02328151200, con sede legale in comune di Castenaso (BO), Via Carlina n. 10/2, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.